

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

6 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

In collaborazione con:
**DIPARTIMENTO TECNICO DI
TECNOLOGIA & AMBIENTE**

Corso Promessi Sposi 23/d
23900 Lecco

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 – 23878 Verderio Superiore (Lc)

SCHEDA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	5.2
---	------------

Interventi:

	<i>Intervento da programmare a medio termine (entro 1 anno)</i>
	<i>Intervento da programmare a breve termine (entro 6 mesi)</i>
	<i>Intervento da programmare con urgenza (entro 1 mese)</i>
	<i>Situazione non accettabile (intervento immediato)</i>

PRIORITA'	FOTO / OGGETTO	INTERVENTO	INCARICATO/ DITTA INCARICATA	INTERVENTO PROGRAMMATO PER / NOTE VARIE
	Impianto elettrico	Verifica Messa a terra		
	Formazione/Informazione	Formare e informare il personale neoassunto	Datore di lavoro / RSPP	
	RLS	Elezione	Lavoratori	
	Formazione specifica	Formare ulteriore incaricato per l'antincendio	Datore di lavoro	

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI

Via dei Tigli 1 – 23878 Verderio Superiore (Lc)

**PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI
SICUREZZA**

5.1

Azione	Frequenza
Verifica interruttori differenziali. Gli interruttori differenziali, comunemente detti salvavita, devono essere sottoposti, in base a quanto indicato sul relativo manuale di uso e manutenzione, a controllo periodico mensile. Il controllo consiste nell'azionare il pulsantino "T" (solitamente azzurro) e verificare che il salvavita scatti disinserendo la corrente. I salvavita sono situati nei quadri elettrici (sia quello principale che altri eventualmente presenti nei vari reparti della Ditta).	Mensile
Verifica presidi antincendio. Gli estintori devono essere verificati con frequenza semestrale. Questa operazione viene di norma affidata, con regolare contratto, ad una Ditta specializzata, che si occuperà dei controlli alle scadenze in maniera autonoma. (DM 10/03/98)	Semestrale
Aggiornamento per addetti antincendio. (DM 10/03/98)	La formazione deve essere ripetuta in relazione all'evoluzione e all'insorgere di rischi e all'introduzione di nuove tecnologie, sostanze e preparati pericolosi
Aggiornamento per addetti primo soccorso. (DM 388/03)	Triennale
Verifiche periodiche impianti termici. Come per gli impianti antincendio, è opportuno appaltare il controllo periodico delle caldaie e degli scarichi dei fumi ad una ditta specializzata, che si farà carico di rispettare le scadenze.	Annuale
Impianto terra. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifiche periodiche ogni cinque anni, ad eccezione di quelli installati nei cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, per i quali la periodicità è biennale. (DPR 462/01)	Biennale
Verifica cassetta primo soccorso. La cassetta deve essere controllata per verificarne il contenuto e l'eventuale scadenza dei prodotti deperibili. Deve trovarsi in luogo accessibile e deve essere chiaramente segnalata.	Semestrale
Manutenzione apparecchiature e mezzi	In base a quanto previsto nel libretto uso e manutenzione
Formazione e informazione: (artt. 36, 37 D. Lgs 81/08)	All'assunzione e in caso di modifiche (mansione, organizzazione, lavorazioni, ecc.)
Revisione documento attraverso una nuova valutazione dei rischi lavorativi:	In occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
Registro di controllo attrezzatura antincendio (Art. 5.2 DPR 37/98)	Semestrale

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

5 PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

In collaborazione con:
DIPARTIMENTO TECNICO DI
TECNOLOGIA & AMBIENTE

Corso Promessi Sposi 23/d
23900 Lecco

codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

PREMESSA

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

4

APPALTO A DITTE ESTERNE

In collaborazione con:
**DIPARTIMENTO TECNICO DI
TECNOLOGIA & AMBIENTE**

Corso Promessi Sposi 23/d
23900 Lecco

CALCOLO DELLO SFORZO MEDIANTE MODELLO N. I. O. S. H.

ETA'	MASCHI	FEMMINE	DATO
maggiore di 18 anni	30	20	20
tra i 15 ed i 18 anni	20	15	CF

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL' INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175	0,93	
fattore	0,77	0,85	0,93	1,00	0,93	0,85	0,78	0,00	A	


DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

dislocazione (cm)	25	30	40	50	70	100	170	>175	0,91	
fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,86	0,00	B	

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO TRA LE CAVIGLIE
(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA)

distanza (in cm.)	25	30	40	50	55	60	>63	1,00	
fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00	C	

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO

Dislocazione in gradi	0	30	60	90	120	135	>135	1,00	
fattore	1,00	0,90	0,81	0,71	0,52	0,57	0,00	D	

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

Giudizio	BUONO	SCARSO	1,00
fattore	1,00	0,90	E

FREQUENZA IN GESTI (N° DI ATTI AL MINUTO) IN RELAZIONE ALLA DURATA

frequenza	0,2	1	4	6	9	12	15	1,00
continuo meno di 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	F
continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,21	0,00	
continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,15	0,00	0,00	

Peso limite raccomandato = CF x A x B x C x D x E x F = 16.9 kg

$\frac{10 \text{ Kg di peso effettivamente sollevato}}{16.9 \text{ Kg di peso limite raccomandato}} = 0.6$ **Indice di sollevamento** Se >1 serve sorveglianza sanitaria
Se <1 non serve sorveglianza sanitaria

Non vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria per movimentazione dei carichi per nessuna delle mansioni a cui possono essere adibiti i lavoratori.

Angolo di asimmetria

È un valore numerico che indica, in gradi, l'angolo di asimmetria del carico rispetto al piano sagittale del soggetto durante l'azione di sollevamento.

L'angolo di asimmetria è l'angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale.

La linea di asimmetria congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra del punto intermedio alle mani all'inizio (o in subordine alla fine) del sollevamento.

La linea sagittale è la linea passante per il piano sagittale mediano (dividente il corpo in due emisomi eguali e considerato in posizione neutra).

L'angolo di asimmetria non è definito dalla posizione dei piedi o dalla torsione del tronco del soggetto, ma dalla posizione del carico relativamente al piano sagittale mediano del soggetto.

Se anche il soggetto per compiere il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non deve essere considerato.

Giudizio sulla presa

È un giudizio sulla presa del carico, emesso sulla base di caratteristiche qualitative. Secondo queste caratteristiche la presa potrà essere: Buona, Discreta, Scarsa.

La selezione avviene immettendo una tra le tre iniziali (B, D, S).

Vanno evitate prese con posizioni estreme dell'arto superiore o con eccessiva forza di apertura.

Numero di atti al minuto

È un valore numerico che indica il numero medio di sollevamenti effettuati in un minuto durante tutta la durata del compito.

Il numero di atti al minuto è calcolabile come il numero medio di sollevamenti per minuto svolti in un periodo rappresentativo di osservazione di 15 minuti.

Durata del compito

È un valore numerico che indica, in minuti, la durata del compito in esame.

Numero di operatori

È un valore numerico che indica il numero di operatori addetti al sollevamento del peso. Se gli operatori sono più di uno, i valori del peso massimo e medio sollevati devono essere quelli realmente sollevati dal singolo operatore (e quindi si dovranno dividere i valori del peso massimo e medio per il numero degli operatori).

Numero di arti utilizzati

È un valore numerico che indica il numero di arti utilizzati durante il sollevamento. Può valere 1 o 2.

Peso medio sollevato

È un valore numerico che indica il peso medio sollevato durante il compito. Può eventualmente coincidere con il peso massimo sollevato. Per la valutazione del peso medio sollevato, è necessario che siano effettuate le pesature di tutti i carichi movimentati durante il compito e che per ciascun tipo di carico sia determinato il numero di oggetti movimentati. Può essere utile suddividere i carichi in gruppi omogenei il cui peso può essere considerato costante.

Ad esempio, se un operatore solleva in 30 minuti 3 tipologie di oggetti che mediamente pesano rispettivamente 5,00 Kg, 5,50 Kg e 6,00 Kg e che numericamente siano rispettivamente 20, 40 e 60, il peso medio può essere calcolato come segue:

$$P_{med} = \frac{(20 * 5,00) + (40 * 5,50) + (60 * 6,00)}{20 + 40 + 60} = 5,67 \text{ Kg}$$

Sesso

È possibile immettere i soli valori "M" o "F", rispettivamente per "Maschio" e per "Femmina". Indica il sesso del dipendente. È importante definire il sesso del dipendente in quanto il legislatore ha previsto limiti di peso differenti per lavoratori e lavoratrici.

Età

Indica l'età dell'operatore. È importante definire l'età del dipendente in quanto il legislatore ha previsto limiti di peso differenti per le varie fasce di età. Questo implica che ci siano differenti valori degli indici di rischio, a parità di compito, a seconda dell'età del dipendente che effettua il compito stesso.

Altezza iniziale delle mani da terra

È un valore numerico espresso in centimetri e misura l'altezza delle mani all'inizio (o alla fine) dell'azione di sollevamento.

L'altezza da terra delle mani è misurata verticalmente dal piano di appoggio dei piedi al punto di mezzo tra la presa delle mani. Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello del suolo e dall'altezza massima di sollevamento (pari a 175 cm).

Il livello ottimale I è per un'altezza verticale di 75 cm. (ovvero se la presa del carico avviene all'altezza delle nocche nello stato di riposo delle braccia).

Il valore diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale.

Se l'altezza supera 175 cm, il valore del fattore diviene pari a 0.

Dislocazione verticale

È un valore numerico che indica, in centimetri, lo spostamento verticale delle mani durante il sollevamento. Tale dislocazione può essere misurata come differenza del valore di altezza delle mani fra la destinazione e l'inizio del sollevamento.

Nel caso particolare in cui l'oggetto debba superare un ostacolo (più alto della posizione finale), la dislocazione verticale sarà data dalla differenza tra l'altezza dell'ostacolo e l'altezza delle mani all'inizio del sollevamento.

La minima distanza considerata è di 25 cm = 1.

Se la distanza verticale è maggiore di 170 cm, allora = 0.

Distanza orizzontale

È un valore numerico che indica, in centimetri, la distanza massima del carico sollevato rispetto al corpo durante l'azione di sollevamento.

La distanza orizzontale è misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa delle mani (proiettata sul terreno).

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n° 81 impone al datore di lavoro di sottoporre i lavoratori all'obbligo di sorveglianza sanitaria nel caso in cui le mansioni comprendano la Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/2008).

Con la denominazione di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) si individua l'insieme delle operazioni di sollevamento, spinta, spostamento laterale, deposizione, trazione o di sostegno di un carico effettuate ad opera di uno o più lavoratori, nell'ambito della loro attività lavorativa.

La Movimentazione Manuale dei Carichi espone il lavoratore ad un rischio, che deve essere valutato al fine di potere garantire il corretto svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto della sicurezza.

Le affezioni cronico - degenerative della colonna vertebrale sono riscontrabili nei lavoratori ospedalieri, dell'agricoltura, dell'industria e del terziario. Sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattia, cure, cambiamenti di lavoro, invalidità) rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro.

Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) pone le patologie da movimentazione manuale dei carichi al secondo posto nella lista dei dieci problemi di salute più rilevanti nei luoghi di lavoro ed ha proposto i modelli per la valutazione del rischio connesso al sollevamento dei carichi.

Le equazioni del NIOSH per l'Indice di Sollevamento si basano sull'assunto che esiste un massimo peso sollevabile in condizioni ideali, o Costante di Peso (CP), e che sia possibile valutare tutti gli elementi sfavorevoli (Altezza, Distanza, Rotazione del tronco, ...) che impediscono l'utilizzo di tale peso massimo, ovvero di quelle caratteristiche dell'azione di sollevamento che contribuiscono a far variare il fattore di rischio legato ad uno specifico compito.

Tali fattori negativi determinano dei fattori demoltiplicativi che contribuiscono a ridurre il peso massimo sollevabile ad un valore che è detto Peso Massimo Raccomandato o Peso Limite Raccomandato o, più brevemente, Peso Raccomandato (PR), e che dovrà essere valutato per ciascuna azione di sollevamento esaminata. Ciascun fattore demoltiplicativo può assumere valori compresi tra 0 ed 1.

Quando l'elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l'elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l'allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso il peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza.


In taluni casi l'elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto uguale a 0 significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di quello specifico elemento di rischio.

Sulla base di simili considerazioni, si potrà valutare in tal modo quale deve essere, in ogni compito analizzato, il Peso Raccomandato (PR) che l'addetto alla movimentazione potrà sollevare.

Il rapporto tra il Peso Effettivamente Sollevato ed il Peso Massimo Raccomandato determina un valore che prende il nome di Indice di Sollevamento (IS).

Peso massimo sollevato

È un valore numerico che indica il peso massimo sollevato durante il compito svolto. La valutazione del Peso Massimo Sollevato è necessaria per la valutazione del massimo rischio a cui è esposto il dipendente.



ATTREZZATURE, RISCHI CONNESSI E PRESCRIZIONI

3.12

Le attrezzature di lavoro acquistate dopo il 01/01/95 devono essere munite di marchio CE attestante la conformità ai requisiti di sicurezza e munite di idonee istruzioni d'uso nelle quali è riportata anche la dichiarazione di conformità.

Il datore di lavoro valuterà le condizioni e le caratteristiche specifiche delle attività in cui vengono utilizzate attrezzature.

Qual'ora l'uso di una specifica attrezzatura di lavoro può presentare un rischio caratteristico, l'impiego di tale attrezzatura va riservato in qualsiasi circostanza a lavoratori in possesso di formazione e informazioni specifiche e documentate.

Un'attrezzatura di lavoro non può essere utilizzata per operazioni o in condizioni non previste e deve essere dotata in modo chiaramente visibile di istruzioni e di segnaletica di sicurezza indispensabile.

Tutte le attrezzature devono essere soggette a regolare e documentata manutenzione.

PRESCRIZIONI

I dispositivi individuali necessari per l'attività in oggetto sono i seguenti:

PRESCRIZIONE	TIPO DI DPI / AZIONE
	Guanti protettivi in lattice a disposizione per tutti gli insegnanti. Da utilizzare durante le operazioni di pulizia dei bambini. Guanti in gomma per il personale inserviente da utilizzare durante tutta l'attività lavorativa; Guanti in gomma per la cuoca da utilizzare nell'operazione di lavaggio delle stoviglie. Guanti anticalore per la cuoca da utilizzare nelle operazioni di cottura dei cibi
	Obbligo per tutti i dipendenti di lavarsi sempre le mani al termine di ogni operazione

<i>Allegato V- Mezzi per l'estinzione degli incendi</i>	<i>3.11.5</i>
---	---------------

All'interno dell'attività sono collocati idonei estintori regolarmente controllati, con la relativa segnaletica di indicazione.

<i>Allegato VI-Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio</i>	<i>3.11.6</i>
--	---------------

Saranno controllate periodicamente tutte le misure atte a garantire il sicuro utilizzo delle vie d'uscita, l'estinzione degli incendi e la rivelazione e la segnalazione dell'allarme ove presenti.
E' presente il registro dei controlli e delle verifiche degli interventi di manutenzione e delle attrezzature antincendio secondo quanto previsto dall' art. 5.2 del DPR 12/01/98 n°37.

<i>Allegato VII- Informazione e formazione antincendio</i>	<i>3.11.7</i>
--	---------------

Il datore di lavoro ha fornito e fornirà a tutti i dipendenti, in collaborazione con il R.S.P.P. adeguata informazione relativa ai principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

<i>Allegato VIII- Piano d'emergenza e di evacuazione</i>	<i>3.11.8</i>
--	---------------

E' presente all'interno dell'attività il fascicolo indicante le procedure da adottare in caso d'incendio a cui fanno riferimento le planimetrie d'evacuazione esposte nei locali.

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO

All'esito della valutazione dei rischi di incendi (redatta secondo i criteri elencati nell'allegato I del DM 10/03/98), descritta nel precedente capitolo, il datore di lavoro ha adottato e adotterà le misure finalizzate a:

- Ridurre la probabilità di insorgere di un incendio (allegato II del DM 10/03/98);
- Realizzare le vie d'uscita e di emergenza in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del medesimo DM;
- Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio (allegato IV DM 10/03/98)
- Assicurare l'estinzione di un incendio (allegato V DM 10/03/98)
- Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio (Allegato VI DM 10/03/98)
- Fornire ai lavoratori un'adeguata formazione e informazione sui rischi antincendio (Allegato VII DM 10/03/98)
- Designare gli addetti al servizio antincendio.

Allegato II-Misure intese a ridurre la probabilità di insorgere degli incendi

3.11.2

- Tutti gli impianti elettrici sono realizzati e saranno realizzati a regola d'arte;
- Sarà rispettato l'ordine e la pulizia;
- Saranno informati e formati tutti i lavoratori;
- Sarà fatta particolare attenzione all'utilizzo di apparecchiature elettriche, di fonti di calore, ai lavori di ristrutturazione e manutenzione, ai rifiuti e agli scarti combustibili, e alle aree non frequentate.
- I lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettueranno regolari controlli atti ad assicurare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.
- Ogni lavoratore segnalerà agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui viene a conoscenza.

Allegato III- Misure relative alle vie d'uscita in caso d'incendio

3.11.3

L'attività, classificata come piccolo luogo di lavoro, è provvista di una sola uscita, chiaramente indicata, che conduce in luogo sicuro. Essendo unico il percorso d'uscita deve rispettare la distanza massima di percorrenza stabilita, dall'art. 3.3 dell'allegato III del DM 10/03/98, di massimo 45 m. La larghezza dell'uscita è idonea all'affollamento massimo ipotizzabile dei locali.

La via d'uscita è chiaramente indicata tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.

Il sistema di illuminazione naturale, è integrato da uno di sicurezza ad inserimento automatico che entra in funzione in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

Allegato IV-Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio

3.11.4

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. Essendo il luogo di lavoro di piccole dimensioni e a basso rischio d'incendio è sufficiente un allarme a voce per procedere all'evacuazione e all'allertamento delle squadre di emergenza.

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 – 23878 Verderio Superiore (Lc)

SCHEDA 01.015	Presenza di carta e cartoni in piccoli quantitativi	
Analisi dei rischi: all'interno dell'attività, sono presenti piccoli quantitativi di carta e cartone utilizzati per l'attività didattica		
Misure di prevenzione: <ul style="list-style-type: none">• Ridurre il quantitativo al minimo indispensabile e alla fine dell'utilizzo allontanare e riporre il rimanente in luogo sicuro ad esso predisposto.• Informazione ai lavoratori del corretto utilizzo e delle misure di sicurezza• Programma di controllo periodico e manutenzione delle apparecchiature elettriche presenti		
Compensazione del rischio residuo: <ul style="list-style-type: none">• Estintori portatili classe fuochi ABC• Informazione e formazione antincendio dei lavoratori• Segnaletica di sicurezza• Programma di pulizia degli ambienti		

SCHEDA 01.023	Materiali e manufatti vari comb. e/o inf.	
Analisi dei rischi: all'interno dell'attività, sono presenti manufatti e materiali di varia natura, destinati all'attività didattica.		
Misure di prevenzione: <ul style="list-style-type: none">• Ridurre il quantitativo al minimo indispensabile e alla fine dell'utilizzo riporlo in luogo sicuro ad esso predisposto.• Informazione ai lavoratori del corretto utilizzo e delle misure di sicurezza• Programma di controllo periodico e manutenzione delle apparecchiature elettriche presenti		
Compensazione del rischio residuo: <ul style="list-style-type: none">• Estintori portatili classe fuochi ABC• Informazione e formazione antincendio dei lavoratori• Segnaletica di sicurezza• Programma di pulizia degli ambienti		

SCHEDA 02.005	Macchine e apparecchiature in cui si produce calore	
Analisi dei rischi: E' presente una centrale termica di potenzialità pari a 104,6 kW in apposito locale. Le regolari operazioni di controllo effettuate da ditte specializzate, riducono al minimo la probabilità di incidente dovuto al guasto dell'impianto.		
Misure di prevenzione: <ul style="list-style-type: none">• Informazione ai lavoratori del corretto utilizzo• Programma di controllo periodico e verifiche dei dispositivi di sicurezza• Programma di manutenzione da parte di una ditta specializzata		

CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro come [REDACTED].

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 – 23878 Verderio Superiore (Le)

SORGENTI D'INNESCO

TIPOLOGIA DEL PERICOLO	N.	PRESENZA	
		SÌ	NO
Lavorazioni che comportano l'utilizzo di fiamme libere	02.001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavorazioni che producono scintille	02.002	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavorazioni che comportano l'utilizzo delle saldatrici	02.003	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavorazioni che producono sorgenti di calore causate da attriti	02.004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Macchine e apparecchiature in cui si produce calore	02.005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Personale fumatore	02.006	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Apparecchiature mobili sussidiarie per la produzione di calore – A resistenza elettrica	02.007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Apparecchiature mobili sussidiarie per la produzione di calore – Caloriferi elettrici ad olio	02.008	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Apparecchiature mobili sussidiarie per la produzione di calore – Stufe a gas	02.009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Utensili, apparecchiature ed impianti di processo	02.010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carenze impiantistiche - Impianti elettrici, impianti termici, impianti di condizionamento	02.011	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condotti di aspirazione e canne fumarie	02.012	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rifiuti e scarti	02.013	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condotte e canalizzazioni di impianti tecnologici	02.014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CARENZE COSTRUTTIVE E DI PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI

TIPOLOGIA DEL PERICOLO E DELLE CARENZE COSTRUTTIVE	N.	PRESENZA	
		SÌ	NO
Superfici facilmente combustibili – Pavimenti, pareti, solai	03.001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Strutture portanti precarie ai fini antincendio – In ferro, legno, cemento armato	03.002	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Forature, condotte, canalizzazioni	03.003	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Arredamenti	03.004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elementi combustibili complementari e verifica delle separazioni	03.005	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Caratteristiche costruttive - Carenze	03.006	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 – 23878 Verderio Superiore (Lc)

D.M. 10 MARZO 1998	3.11
<i>Allegato I- Valutazione del rischio incendio</i>	<i>3.11.1</i>

MATERIALI COMBUSTIBILI E/O INFIAMMABILI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO	N.	PRESENZA		VALUTAZIONE		
		SI	NO	F ⁱ	M ⁱ	RISCHIO (F x M)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vernici e solventi	01.003	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Vernici e solventi - Deposito	01.004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adesivi infiammabili	01.005	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adesivi infiammabili - Deposito	01.006	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Oli e grassi lubrificanti	01.007	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Oli e grassi lubrificanti - Deposito	01.008	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gas infiammabili	01.009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gas infiammabili per saldatrici	01.010	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sostanze chimiche infiammabili	01.011	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sostanze chimiche infiammabili - Deposito	01.012	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Polveri	01.013	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Polveri - Deposito	01.014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Polveri sviluppate da particolari lavorazioni	01.013.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Polveri da particolari lavorazioni - Deposito	01.014.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Carta e cartoni	01.015	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2
Carta e cartoni - Deposito	01.016	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Materiale per imballaggio	01.017	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Materiale per imballaggio - Deposito	01.018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Materiale plastico vario	01.019	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Materiale plastico vario - Deposito	01.020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Materiale plastico espanso	01.021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Materiale plastico espanso - Deposito	01.022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Materiali e manufatti vari comb. e/o inf.	01.023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	2
Materiali e manufatti vari - Deposito	01.024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI

(elenco non esauriente - art. 11 D.Lgs. 151/01)

CATEGORIA	RISCHIO	RISCHIO PRESENTE
AGENTI FISICI	colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	<input type="checkbox"/>
	movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi soprattutto dorsolombari	<input type="checkbox"/>
	rumore	<input type="checkbox"/>
	radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>
	radiazioni non ionizzanti	<input type="checkbox"/>
	sollecitazioni termiche	<input type="checkbox"/>
AGENTI BIOLOGICI	movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno che all'esterno della sede, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta dalle lavoratrici	<input checked="" type="checkbox"/>
	agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4., nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II	<input type="checkbox"/>
AGENTI CHIMICI	sostanze pericolose etichettate R40, R45, R46, R47	<input type="checkbox"/>
	agenti chimici	<input type="checkbox"/>
	mercurio e suoi derivati	<input type="checkbox"/>
	medicamenti antimitotici	<input type="checkbox"/>
	monossido di carbonio	<input type="checkbox"/>
PROCESSI INDUSTRIALI COMPRESI NELL'ALLEGATO VIII DEL D.Lgs. 626/94	agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo	<input type="checkbox"/>
	produzione di auramina	<input type="checkbox"/>
	lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone	<input type="checkbox"/>
	lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie durante il raffinamento del nichel a temperature elevate	<input type="checkbox"/>
CONDIZIONI DI LAVORO	processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico	<input type="checkbox"/>
	lavori sotterranei di carattere minerario	<input type="checkbox"/>

Se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 151/01

CATEGORIA: INSERVIENTE

CATEGORIA DI LAVORI VIETATI (art. 7 D.Lgs. 151/01)

Le lavoratrici non possono essere addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, in particolare non possono:

	RISCHIO PRESENTE
trasportare e sollevare pesi (sia a braccia e a spalla, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e lo scarico e ogni altra operazione connessa);	<input checked="" type="checkbox"/>
essere esposte ad agenti fisici: atmosfera di sovrappressione elevata (ad esempio camere sotto pressione, immersione subacquea);	<input type="checkbox"/>
essere esposte ad agenti biologici: ad esempio toxoplasma, virus della rosolia a meno che non sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;	<input type="checkbox"/>
essere esposte ad agenti chimici: ad esempio piombo e suoi derivati nella misura in cui possano essere assorbiti dall'organismo umano;	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori sotterranei di carattere minerario;	<input type="checkbox"/>
essere addette a mansioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche e a lavori che possono comportare il rischio di malattie professionali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori che espongono a radiazioni ionizzanti (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori su scale e impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori di manovalanza pesante (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input checked="" type="checkbox"/>
essere addette a lavori con macchine comandate a pedale, quando il ritmo di movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette a macchine o utensili che trasmettano intense vibrazioni (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette all'assistenza e alla cura degli infermi nei sanatori e nei reparti di malattie infettive e per malattie nervose e mentali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori di monda e trapianto del riso (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione)	<input type="checkbox"/>

AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI
(elenco non esauriente - art. 11 D.Lgs. 151/01)

CATEGORIA	RISCHIO	RISCHIO PRESENTE
AGENTI FISICI	colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	<input type="checkbox"/>
	movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi soprattutto dorso-lombari	<input type="checkbox"/>
	rumore	<input type="checkbox"/>
	radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>
	radiazioni non ionizzanti	<input type="checkbox"/>
	sollecitazioni termiche	<input type="checkbox"/>
AGENTI BIOLOGICI	movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno che all'esterno della sede, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta dalle lavoratrici	<input type="checkbox"/>
	agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II	<input type="checkbox"/>
AGENTI CHIMICI	sostanze pericolose etichettate R40, R45, R46, R47	<input type="checkbox"/>
	agenti chimici	<input type="checkbox"/>
	mercurio e suoi derivati	<input type="checkbox"/>
	medicamenti antimitotici	<input type="checkbox"/>
	monossido di carbonio	<input type="checkbox"/>
	agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo	<input type="checkbox"/>
PROCESSI INDUSTRIALI COMPRESI NELL'ALLEGATO VIII DEL D.Lgs. 626/94	produzione di auramina	<input type="checkbox"/>
	lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone	<input type="checkbox"/>
	lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie durante il raffinamento del nichel a temperature elevate	<input type="checkbox"/>
CONDIZIONI DI LAVORO	processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico	<input type="checkbox"/>
	lavori sotterranei di carattere minerario	<input type="checkbox"/>

Se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 151/01

CATEGORIA: CUOCA

CATEGORIA DI LAVORI VIETATI (art. 7 D.Lgs. 151/01)

Le lavoratrici non possono essere addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, in particolare non possono:

RISCHIO
PRESENTE

- | | |
|--|-------------------------------------|
| trasportare e sollevare pesi (sia a braccia e a spalla, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e lo scarico e ogni altra operazione connessa); | <input type="checkbox"/> |
| essere esposte ad agenti fisici: atmosfera di sovrappressione elevata (ad esempio camere sotto pressione, immersione subacquea); | <input type="checkbox"/> |
| essere esposte ad agenti biologici: ad esempio toxoplasma, virus della rosolia a meno che non sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; | <input type="checkbox"/> |
| essere esposte ad agenti chimici: ad esempio piombo e suoi derivati nella misura in cui possano essere assorbiti dall'organismo umano; | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori sotterranei di carattere minerario; | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a mansioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche e a lavori che possono comportare il rischio di malattie professionali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori che espongono a radiazioni ionizzanti (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori su scale e impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori di manovalanza pesante (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione); | <input checked="" type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori con macchine comandate a pedale, quando il ritmo di movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a macchine o utensili che trasmettano intense vibrazioni (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette all'assistenza e alla cura degli infermi nei sanatori e nei reparti di malattie infettive e per malattie nervose e mentali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori di monda e trapianto del riso (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione); | <input type="checkbox"/> |
| essere addette a lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione) | <input type="checkbox"/> |

AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO CHE POSSONO INFLUIRE SULLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI

(elenco non esauriente - art. 11 D.Lgs. 151/01)

CATEGORIA	RISCHIO	RISCHIO PRESENTE
AGENTI FISICI	colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	<input type="checkbox"/>
	movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi soprattutto dorsolombari	<input checked="" type="checkbox"/>
	rumore	<input type="checkbox"/>
	radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>
	radiazioni non ionizzanti	<input type="checkbox"/>
AGENTI BIOLOGICI	sollecitazioni termiche	<input type="checkbox"/>
	movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno che all'esterno della sede, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta dalle lavoratrici	<input type="checkbox"/>
AGENTI CHIMICI	agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4., nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II	<input type="checkbox"/>
	sostanze pericolose etichettate R40, R45, R46, R47	<input type="checkbox"/>
	agenti chimici	<input type="checkbox"/>
	mercurio e suoi derivati	<input type="checkbox"/>
	medicamenti antimicotici	<input type="checkbox"/>
PROCESSI INDUSTRIALI COMPRESI NELL'ALLEGATO VIII DEL D.Lgs. 626/94	monossido di carbonio	<input type="checkbox"/>
	agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo	<input type="checkbox"/>
	produzione di auramina	<input type="checkbox"/>
	lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone	<input type="checkbox"/>
CONDIZIONI DI LAVORO	lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie durante il raffinamento del nichel a temperature elevate	<input type="checkbox"/>
	processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico	<input type="checkbox"/>
	lavori sotterranei di carattere minerario	<input type="checkbox"/>

Se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 151/01

CATEGORIA: INSEGNANTE

CATEGORIA DI LAVORI VIETATI (art. 7 D.Lgs. 151/01)

Le lavoratrici non possono essere addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, in particolare non possono:

RISCHIO
PRESENTE

trasportare e sollevare pesi (sia a braccia e a spalla, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e lo scarico e ogni altra operazione connessa);	<input checked="" type="checkbox"/>
essere esposte ad agenti fisici: atmosfera di sovrappressione elevata (ad esempio camere sotto pressione, immersione subacquea);	<input type="checkbox"/>
essere esposte ad agenti biologici: ad esempio toxoplasma, virus della rosolia a meno che non sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;	<input checked="" type="checkbox"/>
essere esposte ad agenti chimici: ad esempio piombo e suoi derivati nella misura in cui possano essere assorbiti dall'organismo umano;	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori sotterranei di carattere minerario;	<input type="checkbox"/>
essere addette a mansioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche e a lavori che possono comportare il rischio di malattie professionali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori che espongono a radiazioni ionizzanti (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori su scale e impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori di manovalanza pesante (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano a una posizione particolarmente affaticante (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input checked="" type="checkbox"/>
essere addette a lavori con macchine comandate a pedale, quando il ritmo di movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette a macchine o utensili che trasmettano intense vibrazioni (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette all'assistenza e alla cura degli infermi nei sanatori e nei reparti di malattie infettive e per malattie nervose e mentali (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame (durante la gestazione e sino a 7 mesi dopo il parto);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori di monda e trapianto del riso (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione);	<input type="checkbox"/>
essere addette a lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto (durante la gestazione e sino al termine del periodo d'interdizione)	<input type="checkbox"/>

Lavoratrici in periodo di allattamento

Le lavoratrici in periodo di allattamento, fino alla fine del periodo di astensione obbligatoria, sono escluse:

- dall'esposizione a radiazioni ionizzanti;
- dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti;
- dall'esposizione ad agenti biologici di classe di rischio da 2 a 4;
- dall'esposizione a microrganismi geneticamente modificati di classe di rischio 2 (art. 5 D. Lgs. 206/01);
- dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene (ad esempio etichettate R 40 - possibilità di effetti irreversibili; R 45 - può provocare il cancro; R 46 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 47 - può provocare malformazioni congenite...);
- dall'esposizione a sostanze chimiche potenzialmente pericolose

È consigliabile evitare l'utilizzo di scale, scalette o sistemi simili per raggiungere i ripiani più alti degli scaffali o dei banchi da lavoro, l'utilizzo di questi sistemi potrebbe esporre a un maggior rischio di caduta dall'alto anche a seguito di capogiri, malori. Attenzione deve essere posta nell'accesso alle camere fredde che espone ai rischi collegati agli sbalzi di temperatura (utilizzare gli appositi DPI).

Si ricorda comunque che le fasi di rischio connesse con la riproduzione sono riportate:

- sulle etichette dei contenitori;
- sulle schede dati di sicurezza delle sostanze.

Le attività lavorative non richiedono il sollevamento o la movimentazione di carichi pesanti, attività che possono determinare induzione o peggioramento di patologie quali la gestosi, ecc.

Lavoratrici gestanti:

Le lavoratrici gestanti, dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza, sono escluse da tutte quelle attività che possono influire sulla loro sicurezza e su quella del nascituro, in particolare sono escluse:

- dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (si ricorda alle lavoratrici esposte l'obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato);
- dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti;
- dall'esposizione ad agenti biologici di classe di rischio da 2 a 4;
- dall'esposizione a microrganismi geneticamente modificati di classe di rischio 2 (art. 5 D.Lgs. 206/01);
- dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene (ad esempio etichettate R 40 - possibilità di effetti irreversibili; R 45 - può provocare il cancro; R 46 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie; R 47 - può provocare malformazioni congenite);
- dall'esposizione a sostanze chimiche potenzialmente pericolose;
- da quelle attività che richiedono di stazionare in piedi o sedute per lunghi periodi, cioè per più del 50% del tempo di lavoro.

L'organizzazione del lavoro e la possibilità di usufruire di pause a libera scelta consente di non stazionare sedute o in posizione eretta in modo continuativo. La posizione seduta mantenuta in modo continuativo porta a una congestione pelvica che può causare varicocele pelvico e la compressione statica dell'utero con conseguente scarsa ossigenazione della placenta e di conseguenza del feto.

La stazione eretta, se prolungata, assommandosi alla fisiologica stasi venosa a carico degli arti inferiori delle gestanti, può causare un ulteriore ostacolo alla circolazione venosa con l'insorgenza di edemi declivi e varici.

E' consigliabile evitare l'utilizzo di scale, scalette o sistemi simili per raggiungere i ripiani più alti degli scaffali o dei banchi da lavoro. L'utilizzo di questi sistemi potrebbe esporre a un maggior rischio di caduta dall'alto anche a seguito di capogiri, malori. Attenzione deve essere posta nell'accesso alle camere fredde che espone ai rischi collegati agli sbalzi di temperatura (utilizzare gli appositi DPI)

- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, in questo caso tali giorni non goduti si sommano al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
- Per scelta della lavoratrice, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, l'astensione può partire dal mese precedente la data presunta del parto ed estendersi ai quattro mesi successivi, sempre che non vi siano pregiudizi per la salute della lavoratrice e del nascituro. La scelta è subordinata al parere positivo del medico specialista del SSN, o con questo convenzionato e del medico competente (art. 20).
- Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli dall'Ispettorato del lavoro o da specifiche norme (art. 17).
- Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto.
- L'Ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamenti medici, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo d'astensione obbligatoria:
- nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Le lavoratrici che sono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. L'interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria nei casi previsti, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
- Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri hanno diritto a due periodi di riposo giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili nell'arco di una giornata. Se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore il riposo è unico. I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e comportano il diritto della donna a uscire dall'ambiente di lavoro.
- È vietato il lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno d'età del bambino (art. 53).
- È vietato adibire le donne ad attività che esponcano a radiazioni ionizzanti durante il periodo della gravidanza e dell'allattamento.
- Le lavoratrici hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato (art. 69 D.Lgs. 230/95)



LAVORATRICI GESTANTI	3.10
<i>Informazioni generali</i>	<i>3.10.1</i>

Una gravidanza priva di complicazioni è assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa, però, in alcuni casi, il lavoro o l'ambiente nel quale questo si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro. Se nell'attività svolta delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono presenti rischi d'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché rischi derivanti dai processi produttivi (movimenti, postazioni di lavoro, fatica mentale e fisica, ecc.), che possono influire sulla sicurezza delle lavoratrici, la normativa stabilisce che il datore di lavoro concordemente con il medico competente deve adottare misure di prevenzione e protezione che prevedono anche la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se tali modifiche non sono possibili, il datore di lavoro deve procedere o allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, o all'astensione anticipata dal lavoro informando contestualmente il Servizio ispezione del lavoro territoriale:

Il D.Lgs. 151/01, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità", che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, ha compreso e armonizzato le precedenti norme:

- Legge 1204/71 "Tutela delle lavoratrici madri";
- D.P.R. 1026/76 "Regolamento d'esecuzione della Legge 1204/71";
- Legge 903/77 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro";
- Legge 194/78 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza";

D.Lgs. 645/96 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"

Il Testo unico:

- prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza durante il periodo della gravidanza, dalla presentazione del certificato medico al datore di lavoro, e fino a sette mesi di età del figlio. La tutela si estende alle adozioni o agli affidi.
- Prevede la possibilità d'usufruire del congedo parenterale per entrambi i genitori, sia in modo congiunto che separato.
- Le lavoratrici gestanti hanno diritto a usufruire di permessi retribuiti per l'effettuazione d'esami prenatali nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro: gli accertamenti clinici e le visite mediche specialistiche possono essere effettuate dietro presentazione della richiesta e della documentazione giustificativa attestante la data e l'orario d'effettuazione degli esami (art. 14).
- È vietato adibire al lavoro le donne (art. 16):
 - durante i **due mesi precedenti** la data presunta del parto, se il parto ritarda per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
 - durante i **tre mesi dopo** il parto;

QUADRO RIASSUNTIVO COMPETENZE ACCERTAMENTI SANITARI
MINORI ED APPRENDISTI

DIPENDENTI	VISITE PREVENTIVE	VISITE PERIODICHE
<i>Apprendisti minori</i> (addetti a lavorazioni <u>non soggette</u> a sorveglianza sanitaria)	ASL (SPSAL)	ASL (SPSAL)
<i>Apprendisti minori</i> (addetti a lavorazioni <u>soggette</u> a sorveglianza sanitaria)	Medico Competente Aziendale	Medico Competente Aziendale
<i>Minori non apprendisti</i> (addetti a lavorazioni <u>non soggette</u> a sorveglianza sanitaria)	ASL (SPSAL)	ASL (SPSAL)
<i>Minori non apprendisti</i> (addetti a lavorazioni <u>soggette</u> a sorveglianza sanitaria)	Medico Competente Aziendale	Medico Competente Aziendale
<i>Apprendisti maggiorenni</i> (addetti a lavorazioni <u>non soggette</u> a sorveglianza sanitaria)	ASL (SPSAL)	NO OBBLIGO
<i>Apprendisti maggiorenni</i> (addetti a lavorazioni <u>soggette</u> a sorveglianza sanitaria)	Medico Competente Aziendale	Medico Competente Aziendale
<i>Maggiorenni non apprendisti</i> (addetti a lavorazioni <u>non soggette</u> a sorveglianza sanitaria)	NO OBBLIGO	NO OBBLIGO
<i>Maggiorenni non apprendisti</i> (addetti a lavorazioni <u>soggette</u> a sorveglianza sanitaria)	Medico Competente Aziendale	Medico Competente Aziendale

* Lo SPSAL effettua eccezionalmente visite mediche preventive ad Apprendisti Maggiorenni addetti a lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria nel caso di aziende che fino al momento dell'assunzione dell'apprendista non hanno avuto l'obbligo di nominare il Medico Competente ovvero:

- azienda individuale che assuma un apprendista e che in precedenza non aveva lavoratori subordinati o figure ad essi equiparate soggette a sorveglianza sanitaria;
- azienda che inizia attività prima dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e conseguenti obblighi tra cui la nomina del Medico Competente Aziendale.

Tipologie di attività per cui l'obbligo di sorveglianza sanitaria deriva da quanto emerge dalla valutazione dei rischi

Mansioni	Rischi considerati
Addetto assemblaggio	Se esposizione a rumore, MMC, CTD, saldatura Sn - Pb, vibrazioni
Alimentarista	Se esposizione a MMC, sensibilizzanti, agenti biologici. voce 70 DPR 336
Assistenti alla poltrona	Se esposizione a rischi biologici, allergie al lattice
Cucitrice ricamatrice	Se posture, impegno visivo, CTD, rumore
Cuoco	Se esposizione a MMC, CTD, microclima sfavorevole
Elettricisti	Se esposizione a fumi di saldatura, rumore, MMC, cantieristica
Estetista	Se agenti biologici
Idraulico	Se esposizione a fumi di saldatura, rumore, MMC, cantieristica
Odontotecnici	Se esposizione ad agenti chimici, agenti biologici, resine, saldature
Orafi	Se esposizione a fumi di saldatura, lucidatura metalli con paste abrasive, Hg in doratura con amalgama, agenti chimici, cianuri, saldatura con leghe, Cd
Panificatori *	Se esposizione a sostanze sensibilizzanti, microclima disagiata, (lavoro notturno), agenti chimici, rumore, MMC, polveri vegetali, frequenti allergopatie
Parrucchieri	Se esposizione a sostanze sensibilizzanti, paraferilendiamina, persolfato di ammonio, agenti chimici, frequenti allergopatie
Tappezzieri	Se esposizione a MMC, colle, agenti chimici, cantieristica

* Per i panificatori esiste un apposito gruppo di lavoro regionale che tra le altre cose si sta occupando della sorveglianza sanitaria in questa categoria, pertanto si rimanda a quanto verrà deciso da tale gruppo.

Tipologie di attività per cui non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria:

Cameriere	Barista
Commesso	Impiegato senza utilizzo di VDT

32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33. Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e mascherine per polveri).
34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
35. Produzione di polveri metalliche.
36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Si ribadisce che nel caso di apprendisti non minori, per i quali vige l'intera normativa sull'apprendistato che non è stata modificata dal D.Lgs. 345/99, permane attualmente l'obbligo di visita preventiva da parte dell'ente pubblico

Tipologie di attività per le quali si ritiene obbligatoria la sorveglianza sanitaria:

Addetto lavasecco	Addetto macchine utensili con uso di "oli da taglio"
Addetto macchine utensili a secco se rumore	Addetto pulizie
Asfaltista	Autoriparatore
Benzinaio	Carpentiere
Carrozziere	Decoratore doratore
Elettricista di "cantiere"	Fabbro
Falegname	Fonditore
Forgiatore	Fotoincisore
Galvanista	Idraulico di "cantiere"
Imbianchino verniciatore	Impiegato se uso VDT 4 ore/die
Magazziniere se esposto a movimentazione manuale dei carichi.	Muratore
Pellettiere	Pulitore metalli – sbavatore
Saldatore	Serramentista se rumore e movimentazione manuale dei carichi
Tessitore - filatore	Tintore - addetto finissaggio
Tornitore - fresatore	Tranciatore
Verniciatore	

**PROCESSI E LAVORI (IL DIVIETO È RIFERITO SOLO ALLE SPECIFICHE FASI DEL PROCESSO
PRODUTTIVO E NON ALL'ATTIVITÀ NEL SUO COMPLESSO):**

1. Processi e lavori di cui al DLgs 66/2000(cancerogeni).
2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4. Lavori di mattatoio.
5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7. Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
9. Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11. Lavorazioni nelle fonderie.
12. Processi elettrolitici.
13. ... soppresso dal DLgs 262/2000...
14. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15. Produzione e lavorazione dello zolfo.
16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19. Lavorazione dei tabacchi.
20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21. Produzione di calce ventilata.
22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25. Lavori nei magazzini frigoriferi.
26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27. Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29. Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

LAVORI VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI

(allegato i legge 977/67 modificato dal dlgs 345/99 e dal dlgs 262/2000)

MANSIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI:

1. Agenti fisici:

- a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- b) rumori con esposizione superiore al valore di 90 dBA previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

- a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del decreto legislativo n. 81 del 2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

- a) sostanze e preparati classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285:

(T) tossici

(T+) molto tossici

(C) corrosivi

(E) esplosivi

(F+) estremamente infiammabili

- b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi;

R40 possibilità di effetti irreversibili;

R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;

R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l'uso di dispositivi di protezione individuale per la cute

R46 può provocare alterazioni genetiche ereditarie;

R48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;

R60 può ridurre la fertilità;

R61 può danneggiare i bambini non ancora nati;

- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

R42 può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;

R43 può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;

- d) sostanze e preparati cancerogeni;

- e) piombo e composti;

- f) amianto.

LAVORATORI APPRENDISTI E MINORENNI	3.9
<i>Informazioni generali</i>	<i>3.9.1</i>

IDONEITÀ PER MINORI E APPRENDISTI

(D.Lgs.345/99 integrato dal D.Lgs.262/2000 e Circolare/2000 – L.R. 12/03) - 10 gennaio 2007

La normativa nazionale (L.977/67, D.Lgs.345/99, D.Lgs 262/00) prevede che il minore esposto a rischi lavorativi professionali sia sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico competente, mentre in assenza di rischi specifici per la salute la valutazione di idoneità e la sorveglianza sanitaria periodica sono a cura di un medico del Servizio Sanitario Nazionale.

La legge Regionale 12/03 “ *Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica*” aveva soppresso la funzione certificatoria in capo all’ASL in tema di idoneità fisica per l’assunzione di minori non esposti a rischio specifico, anche in coerenza con la Direttiva CEE 33/94 che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio.

Il Consiglio di Stato, con parere del 12 aprile 2005, ha reintrodotto l’obbligo della certificazione da parte delle ASL in materia di sorveglianza sanitaria per minori non sottoposti alla stessa, a seguito di argomentazioni condivise dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Direzione regionale del lavoro.

Pertanto, sentito anche il parere dell’Avvocatura Regionale, con circolare regionale del 29/6/2006 le ASL devono ripristinare il rilascio del certificato in oggetto solamente per i minori.

Per quanto concerne gli apprendisti maggiorenni non esposti a rischi lavorativi nulla viene modificato, lasciando inalterate le attuali procedure che prevedono l’abolizione della certificazione in sé a capo della ASL.

I minorenni e gli apprendisti esposti a rischi lavorativi dovranno essere visitati preventivamente e periodicamente dal medico competente dell’azienda come qualsiasi altro lavoratore.

Per i minorenni non esposti a rischi lavorativi la certificazione di idoneità potrà essere rilasciata sia da medici del Servizio Sanitario Nazionale (medici ospedalieri, medici di base, UOOML, ecc), che da medici delle U.O. di medicina del lavoro della ASL territorialmente competente;

Per gli apprendisti non esposti a rischi lavorativi viene abolita la certificazione in sé.

RISCHIO ELETTRICO:

è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche (registratori, televisori, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro. Il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei casi, non infrequenti, in cui l'impianto elettrico, non sufficientemente controllato, presenta i dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi (interruttore magnetotermico) non perfettamente funzionanti. Meno frequentemente, il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici (cavi volanti) che possono determinare pericolo.

RUMORE:

il rischio è legato sia al contesto urbano in cui la struttura è inserita, sia alle condizioni in cui si svolge l'attività didattica in particolare al numero dei bambini presenti in aula ed agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle attività. Per il comparto in esame i livelli di esposizione sono tali da generare soltanto situazioni di disagio e quindi tali da determinare, ad esempio, affaticamento e diminuzione della capacità di attenzione, solo nei casi più gravi l'esigenza dell'educatore di alzare sempre più la voce può provocare laringiti croniche.

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE:

è di fondamentale importanza la definizione di procedure di gestione delle emergenze e la verifica dell'idoneità dei mezzi d'estinzione e delle vie di esodo della struttura.

IL DANNO ATTESO

Contusioni, distorsioni, fratture, ferite da taglio, da punta e lacero - contuse, schiacciamenti.

Ipotetici danni da agenti fisici e chimici.

Patologie a carico dell'apparato muscoloscheletrico, con particolare riferimento al rachide e degli arti superiori, da movimentazione manuale dei carichi e da sovraccarico biomeccanico.

GLI INTERVENTI

⇒ Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attività, ed in particolar modo quelle che comportano la movimentazione manuale dei carichi

⇒ Verifica dello stato di conservazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate durante l'attività

⇒ Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica

⇒ Formazione delle Squadre Antincendio e Primo Soccorso, formazione di base

FENOMENI INTERAGENTI CON L'AMBIENTE

La produzione di scarti è limitata. Sono raccolti e conferiti come rifiuto urbano all'azienda preposta.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:

accade spesso che gli educatori si trovino ad assistere i bambini in particolari situazioni (giochi, utilizzo dei servizi igienici, ecc..) in cui è necessario il sollevamento.

CONDIZIONI MICROCLIMATICHE:

le condizioni di disagio sono nella maggior parte dei casi dovute all'assenza o ad un errato dimensionamento degli impianti di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento il che comporta spesso temperature nei locali troppo calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all'altro e, anche se più raramente, scarso ricambio di aria.

ILLUMINAZIONE GENERALE COME FATTORE DI SICUREZZA:

il rischio è collegato al livello non idoneo dell'illuminazione di alcuni locali o passaggi per cui è possibile inciampare, scivolare o urtare contro elementi ingombranti o sporgenti.

All'interno della struttura il livello dell'illuminazione è idoneo e schermato, questo permette di evitare o diminuire zone d'ombra che possano comportare quanto detto sopra.

ILLUMINAZIONE GENERALE COME FATTORE DI IGIENE:

le situazioni di disagio sono generalmente legate al non corretto livello di illuminamento delle aule che può determinare un eccessivo affaticamento della vista.

In questo caso il maggior disagio può derivare dalla presenza di elevati contrasti di luminanza nel campo visivo dell'educatore dovuti alla mancanza sulle finestre di tende parasole, è bene sottolineare che l'influenza di questo elemento di disagio è attenuata dal fatto che la posizione di lavoro non è necessariamente fissa durante lo svolgimento dell'attività.

RISCHIO LESIONI:

il rischio è collegato ad arredi, attrezzature e materiali non sempre perfettamente integri o non usati nella maniera corretta.

ARREDI:

le non conformità più frequentemente rilevate sono legate alla qualità e alla quantità di arredi in dotazione. Spesso questi non sono in quantità sufficiente alle reali esigenze e non sempre vengono rispettati i criteri di ergonomia, oltre al fatto che non sempre arredi e attrezzature risultano integri.

CALORIFERI:

il rischio deriva dalla non protezione degli stessi contro gli urti. In questa struttura sono già state adottate le misure per ridurre o eliminare questo rischio fornendo i caloriferi di protezione.

RADIAZIONI:

nella struttura non sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti ed esposizione a radiazioni non ionizzanti.

RISCHIO BIOLOGICO:

la possibilità di dover intervenire sull'igiene intima dei bambini, rischio di contrarre malattie infettive soprattutto se l'operatrice è in stato interessante.

STRESS:

legato all'attività specifica svolta, ed in particolare alla costante e continua vigilanza dei bambini, nonché alle modalità e alla necessità dei rapporti interpersonali con questi e con i loro parenti.

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 - 23878 Verderio Superiore (Le)

		3	4					9	10	11	12	13	14	15	16
	Basso	Medio		Elevato				Inaccettabile							

MANSIONE	INSEGNANTE	
	INDICE	INTERVENTI
FATTORE DI RISCHIO	Impianti elettrici	3 Verifica periodica interruttori differenziali e impianto di messa a terra
	Chimico	4 Utilizzo guanti in gomma
	Microclima	
	Illuminazione	
	Aree, spazi, scale: urti, cadute, lesioni	4 Attenzione all'utilizzo delle scale
	Rumore	
	Vibrazioni	
	Radiazioni e campi elettromagnetici	
	Carico di lavoro mentale	
	Incendio	4 Formazione addetti antincendio Manutenzione presidi antincendio
	Agenti biologici	4 Utilizzare guanti in gomma
	Macchine	
	Attrezzature	3 Staccare la corrente prima di iniziare le operazioni di pulizia
	Atrezzi manuali taglienti	
CODICE DI RISCHIO	INDICE T&A: 2.86	INDICE INAIL: 5.57

ATTREZZATURE

Le attrezzature utilizzate, oltre ai fogli originali o fotocopie di carta, cartoncino, ecc. sono quelle riportate nella tabella:

Colori ad acqua, matite, pennarelli, pastelli, righelli, fogli da disegno, forbici, colle.	Sono tutti materiali di consumo per lo svolgimento di varie attività. Solitamente sono acquistati dai genitori dei bambini.
Mattoncini per costruzioni, ecc...	Sono materiali forniti dalla scuola materna insieme ad altri giochi.

All'occorrenza si possono utilizzare le lavagne sia plastificate che in ardesia.

IL FATTORE DI RISCHIO

I principali fattori di rischio sono:

Rischio posturale: le educatrici possono assumere posture non ergonomiche, durante lo svolgimento delle attività, che possono causare malattie a carico della colonna vertebrale.

Rischi igienico-ambientali dovuti ad agenti fisici e chimici: rischi da agenti fisici dovuti all'esposizione a condizioni microclimatiche e climatiche disagiati.

Rischi trasversali o organizzativi dovuti alle caratteristiche dell'attività lavorativa e dell'organizzazione del lavoro:

Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi.

Rischi legati alla insufficienza di spazi con inadeguata viabilità e difficoltà di movimentazione della merce.

Le principali operazioni a rischio, individuate nella fase lavorativa in esame, sono le seguenti:

rifiuti assimilabili

spostamento di contenitori

Rischio da sollevamento: valutazione secondo NIOSH

Il danno atteso

Contusioni, distorsioni, fratture, ferite da taglio, da punta e lacero-contuse, schiacciamenti.

Ipotetici danni da agenti fisici e chimici.

Patologie a carico dell'apparato muscoloscheletrico, con particolare riferimento al rachide e degli arti superiori, da movimentazione manuale dei carichi e da sovraccarico biomeccanico.

Relazione sui danni rilevati

Anche se non risultano dati specifici in letteratura è ipotizzabile la possibile insorgenza di patologie a carico delle alte e basse vie respiratorie e dell'apparato osteoartromuscolare conseguenti all'esposizione a condizioni microclimatiche e climatiche disagiati.

Per quanto riguarda i danni derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi e dal sovraccarico meccanico degli arti superiori si riferiscono all'intero gruppo dei lavoratori e comprendono tutte le fasi del ciclo lavorativo, non essendo gli stessi scorponabili per singola fase in quanto i medesimi lavoratori possono ruotare nelle diverse fasi in modo variabile. Il disagio psicologico derivante dall'organizzazione del lavoro ed in particolare da attività monotone e ripetitive non è stato valutato nel corso delle nostre indagini.

Gli interventi

Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento dell'attività, ed in particolar modo per quelle che comportano la movimentazione dei carichi, l'utilizzo dei prodotti chimici e il rischio biologico nella pulizia ed igienizzazione dei servizi.

Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività.

Utilizzare con attenzione prolunghie, riduttori, ciabatte.

Fare attenzione ai cavi di aspirapolvere e altre attrezzature di pulizia.

Segnalare con apposito cartello mobile la presenza di pavimenti bagnati.

Utilizzare tutti i DPI consegnati.

Fenomeni interagenti con l'ambiente

Smaltire i rifiuti secondo le normative vigenti.

SCHEDE PROFILI DI RISCHIO PER MANSIONI

3.8

	3	4				9	10	11	12	13	14	15	16
Basso	Medio		Elevato			Inaccettabile							

COMPARTO	TUTTI		
MANSIONE	INSERVIENTE		
FATTORE DI RISCHIO	INDICE	INTERVENTI	
Impianti elettrici	3	Verifica periodica interruttori differenziali e impianto di messa a terra	
Chimico	4	Utilizzo guanti in gomma	
Microclima			
Illuminazione			
Aree, spazi, scale: urti, cadute, lesioni	4	Attenzione all'utilizzo delle scale	
Rumore			
Vibrazioni			
Radiazioni e campi elettromagnetici			
Carico di lavoro mentale			
Incendio	4	Formazione addetti antincendio Manutenzione presidi antincendio	
Agenti biologici	4	Utilizzare guanti in gomma	
Macchine		Staccare la corrente prima di iniziare le operazioni di pulizia	
Attrezzature	3		
Attrezzi manuali taglienti			
CODICE DI RISCHIO	INDICE T&A: 2.86		INDICE INAIL: 5.57

Descrizione

Pulizie di pavimenti, porte, pareti, vetrate, raccolta di rifiuti, disinfezione dei sanitari.

Pulizie di tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

Utilizzo di aspirapolvere, detersivi comuni.

Gli addetti si occupano della pulizia scrupolosa di tutti i macchinari smontandoli, nel caso, prima di sottoporli a pulizia.

Il fattore di rischio

Rischi per la sicurezza dovuti alle caratteristiche delle aree di lavoro, alla organizzazione del lavoro ed alle caratteristiche delle attrezzature, degli utensili e delle macchine utilizzate:

Rischi di schizzi di detersivi liquidi su pelle ed occhi

Rischi di utilizzo improprio di prodotti chimici per pulizie igieniche

Rischi di contatto con materiale tagliente

Rischi di urto contro arredi ed oggetti fissi

Rischi di caduta per scivolamento

Rischio di incendio

Zona	Contrassegni su apparecchiature			
0		II	G	1
20		II	D	1
1		II	G	2
21		II	D	2
2		II	G	3
22		II	D	3



Identifica la protezione contro le esplosioni

II Gruppo di appartenenza superficie (non miniere)

G Destinato ad atmosfere esplosive di gas, vapori o nebbie

D D adatto per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili

1,2,3 Categoria di apparecchi

Conclusioni

3.7.3

Dalla valutazione effettuata è emerso che le zone individuate di categoria 2 sono quelle relative al locale cucina e al locale caldaia in cui la presenza di atmosfere esplosive è dovuta solamente all'evento accidentale e non durante il funzionamento normale.

La rispondenza alla vigente normativa di settore e le dichiarazioni di conformità di ogni impianto portano a valutare al minimo il rischio di formazione di un'atmosfera esplosiva.

Le altre aree di pertinenza all'attività scolastica non sono considerate a rischio di formazione di atmosfere esplosive.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE	3.7
<i>Introduzione</i>	3.7.1

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Ciò significa che, in primo luogo, è necessario effettuare la “classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione” ai sensi dell’allegato XLIX del D.Lgs 81/2008, determinando :

- Il tipo di sostanze e la pericolosità;
- La possibilità e/o probabilità che si formi una atmosfera esplosiva
- L’estensione delle aree nelle quali possa persistere tale miscela;
- L’individuazione della tipologia di apparecchiature che possono essere installate e/o utilizzate in dette aree.

<i>Gli ambienti e le aree a rischio di esplosione</i>	3.7.2
---	--------------

Si definisce quindi una attenta valutazione del rischio associato ad una atmosfera potenzialmente esplosiva.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive ed al tipo di sostanza pericolosa.

Sostanza	Zona	Definizione
Gas	0	Luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sottoforma di gas, vapore o nebbia.
	1	Luogo dove è probabile sia presente durante il funzionamento normale un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapore e nebbie.
	2	Luogo dove non è probabile sia presente un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori o nebbie durante il funzionamento normale o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata
Polvere combustibile	20	Luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente, un’atmosfera esplosiva sottoforma di nube di polvere combustibile nell’aria
	21	Luogo dove è probabile sia presente durante il funzionamento normale un’atmosfera esplosiva sottoforma di nube di polvere combustibile nell’aria
	22	Luogo dove non è probabile sia presente un’atmosfera esplosiva sottoforma di nube di polvere combustibile nell’aria durante il funzionamento normale o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata

La classificazione delle aree a rischio determina il tipo di misure di prevenzione da adottare sia per gli impianti elettrici che per le apparecchiature.

In particolare:

- a) gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità:
- per i GAS, secondo le norme CEI 31-33 (EN 60079-14);
 - per le POLVERI Combustibili, secondo le Norme CEI 31-36 (EN50281-1-2).

b) gli apparecchi dovranno essere conformi alla Direttiva Europea 94/9/CE “ATEX” e contrassegnati secondo la seguente tabella :

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

3.6

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO


- Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici)
- Impianti di aerazione e idrici in cattivo stato di manutenzione
- Arredi e tendaggi
- Polvere

VIE DI ESPOSIZIONE

- Inalazione di bioaerosol
- Contatto con superfici o oggetti contaminati
- Contatto con soggetti potenzialmente infetti

EFFETTI SULLA SALUTE

Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti),
infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore),
allergie, elmintiasi, dermatosi, pediculosi



AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI

Batteri	Stafilococchi, streptococchi Enterobatteri Legionelle
Virus	Virus causali di varicella, morbillo, rosolia, parotite, mononucleosi, influenza, raffreddore
Funghi	<i>Alternaria alternata</i> , <i>Aspergillus</i> spp.
Endoparassiti	<i>Enterobius vermicularis</i> (Ossiuri)
Ectoparassiti	<i>Pediculus capitis</i> o pidocchio del capo
Allergeni	Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)

<i>Valutazione del rischio</i>	3.5.2
--------------------------------	--------------

La valutazione del rischio chimico avviene attraverso le seguenti fasi:

1. Individuazione della presenza dei fattori di rischio chimico (pericoli);
2. Individuazione della presenza di potenziali situazioni di esposizione ai fattori di rischio chimico (esposizione);
3. Rilevazione e misurazione dei livelli di esposizione ai fattori di rischio chimico;
4. Stima e valutazione dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi.

1	RICERCA DELLE FONTI DI RISCHIO Presenza di agenti chimici pericolosi	VALUTAZIONE
METODO	Esame del ciclo lavorativo finalizzato all'individuazione della presenza, intenzionale o non, di agenti chimici pericolosi nelle varie lavorazioni o operazioni	Dall'analisi del ciclo lavorativo effettuata è emersa la completa assenza di agenti chimici pericolosi.

<i>Considerazioni conclusive</i>	3.5.3
----------------------------------	--------------

Nell'attività non sono presenti lavorazioni per cui vengono utilizzati prodotti chimici di rilevante importanza. I prodotti utilizzati per le pulizie rientrano tra quelli di utilizzo comune senza particolari controindicazioni.

LE POLVERI MINERALI, I FUMI ED I VAPORI DI BITUME SONO MATERIALI DERIVATI DALLE LAVORAZIONI PRESENTI "NON INTENZIONALMENTE" SUL POSTO DI LAVORO. TALI PRODOTTI NON HANNO ETICHETTATURA NÉ SCHEDE DI SICUREZZA. LE LORO CARATTERISTICHE CHIMICO TOSSICOLOGICHE VANNO RICERCATE NELLA BIBLIOGRAFIA INTERNAZIONALE DI SETTORE.

Il rischio chimico può essere suddiviso in:


- | | | |
|---|---|---|
| Rischi per la sicurezza
(rischi infortunistici) | → | Incendio, esplosione contatto con sostanze aggressive e/o corrosive |
| Rischi per la salute
(rischio igienico ambientale) | → | Esposizione a sostanze tossiche e/o nocive e, se assorbite, con potenziale compromissione dell'equilibrio biologico (intossicazione o malattie professionali) |

Col termine Esposizione indichiamo la condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilità che agenti chimici pericolosi, tal quali o sottoforma di emissioni, possano essere assorbiti dall'organismo attraverso:

- ✦ Ingestione => assorbimento gastrico
- ✦ Contatto cutaneo => assorbimento transcutaneo
- ✦ Inalazione => assorbimento polmonare

Quindi possiamo dire che un rischio chimico si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio:

- ✦ Presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico)
- ✦ Presenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo).



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO	3.5
<i>Informazioni generali</i>	3.5.1

Il rischio chimico in ambiente di lavoro è riconducibile all'insieme dei rischi per la sicurezza e per la salute, connessi con la presenza, nell'ambito dello svolgimento delle lavorazioni di agenti chimici pericolosi.

Per agenti chimici pericolosi si intendono le sostanze e i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche, sono classificate nella categoria di pericolo di cui al D.Lgs 52/97 e al D.Lgs 285 /98 o che rientrano nei criteri di classificazione ivi previsti.

SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO (LEGGE 29.5.1974 - N. 256)



Esplosivo (E) he può esplodere per effetto della fiamma o che è sensibile agli urti e agli attriti più dei dinitrobenzene.



Comburente (O) Che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provoca una forte reazione esotermica.



Facilmente infiammabile (F); Che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, può riscaldarsi e infiammarsi, ovvero: che allo stato solido può facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continua a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero che allo stato liquido ha il punto di infiammabilità inferiore ai 21°C, ovvero che allo stato gassoso si infiamma a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero che a contatto con l'acqua umida, sprigiona gas facilmente infiammabile in quantità pericolose.



Corrosivo (C); Che a contatto con i tessuti vivi, può esercitare su di essi un'azione distruttiva.



Irritante (Xi); Che, pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.




Tossico (T); Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.



Nocivo (Xn); Che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, può comportare rischi di gravità limitata.

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI



GLI INERTI, I BITUMI ED I CONGLOMERATI NON SONO CLASSIFICATI COME AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Si rimanda alla valutazione del rischio chimico allegata.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Si rimanda alla valutazione del rischio biologico allegata.

PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Si rimanda al paragrafo sulla protezione contro le atmosfere esplosive.

ESPOSIZIONE AL RUMORE

I livelli di esposizione al rumore nelle varie situazioni lavorative non raggiungono le soglie di attenzione previste dalla normativa (art. 189 D.Lgs 81/08) ed è stata effettuata l'autocertificazione.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Non esistono sorgenti di radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro.

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Non vi sono sorgenti di vibrazioni di una qualche entità.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti negli ambienti di lavoro sono presumibilmente entro i limiti prescritti.

RISCHI LEGATI AD ASPETTI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE

Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli stessi sono stati chiamati a contribuire. Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze professionali. È stato organizzato il servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 e nominato il responsabile del servizio nella persona del *Dott.Ing. Stefano Gerosa* c/o Tecnologia e Ambiente srl. È stato definito un programma per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di prevenzione dei rischi. Date le dimensioni dell'attività, non è richiesto lo svolgimento della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 d. Lgs. 81/2008. Tutti i lavoratori riceveranno un'informazione e una formazione sufficienti e adeguate specificamente incentrate sui rischi relativi alla mansione ricoperta. L'organizzazione si orienterà all'effettuazione di manutenzione periodica e di collaudo di impianti, mezzi e loro parti che presentino rischi per i lavoratori e genererà la relativa documentazione scritta. I lavoratori saranno consultati nella scelta dei DPI più idonei, informati e formati circa la necessità e il corretto uso degli stessi.

Verrà creata una collaborazione attiva fra datore di lavoro e servizio di prevenzione e protezione.

COINVOLGIMENTO DELLE COMPONENTI AZIENDALI

Nel corso di sopralluoghi effettuati nell'ambiente di lavoro, si è avuta la possibilità di conferire con il Responsabile per il coinvolgimento del personale nelle problematiche di prevenzione.

		3	4				9	10	11	12	13	14	15	16	
Basso			Medio		Elevato			Inaccettabile							

FATTORI DI PERICOLO	RISCHI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' E AI LUOGHI DI LAVORO IN GENERALE	
Arece di transito	Urto, perdita di equilibrio	3
	Urto, proiezioni di schegge , cadute	3
	Schiacciamento delle mani, cesoiamento, urto	3
Spazi di lavoro porte e finestre tavoli, sedili lampade da tavolo, attrezzature, arredamenti.	Caduta vetri	3
	Urto, schiacciamento dita , ribaltamento sedili	3
	Elettrocuzione, affaticamento degli occhi, schiacciamento dita, investimento	3
	Disagio fisico, movimentazione difficoltosa	
Scale	Inciampo, scivolamento, cadute	3
Utilizzo macchine	Lesioni, contusioni, schiacciamento arti, ustioni	
Attrezzature elettriche	Elettrocuzione ed incendio, esposizione a campi elettromagnetici	3
Utilizzo attrezzi manuali (coltelli, forbici, ecc.) Manipolazione manuale di oggetti	Lesioni, schiacciamento arti	
Immagazzinamento di oggetti	Investimento, schiacciamento, caduta degli stessi, lesioni muscoloscheletriche	
Impianto elettrico	Elettrocuzione, incendio	3
Rischi di incendio ed esplosione	Asfissia, ustioni	3
Climatizzazione locali di lavoro	Affaticamento, problemi sul lavoro	4
Esposizione a rumore	Ipoacusia , disturbi extrauditivi	3
Carico di lavoro fisico	Stiramenti muscolari, disturbi dorsolombari	5

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 - 23878 Verderio Superiore (Lc)

ASPETTI ORGANIZZATIVI GESTIONALI	
Organizzazione del lavoro	Il lavoro è ben organizzato nell'attività .
Compiti, funzioni e responsabilità	Con il presente documento sono stati stabiliti i vari compiti e le varie responsabilità dei dipendenti.
Analisi, pianificazione e controllo	Saranno intensificati i controlli relativi alla sicurezza e alla prevenzione.
Formazione	Presente
Informazione	Sarà fatta in concomitanza della consegna del presente documento, in caso di assunzione e ogni qualvolta l'evolversi dell'attività lo renda necessario.
Partecipazione	Si cercherà di coinvolgere maggiormente tutti i dipendenti nella prevenzione e nella sicurezza aziendale.
Norme e procedimenti di lavoro	Ogni dipendente è a conoscenza delle norme e delle procedure inerenti la propria mansione
Manutenzione	E' presente ed è affidata a tecnici specializzati.
Dispositivi di protezione individuale	Ogni dipendente è in possesso dei DPI necessari in funzione della mansione che svolge.
Emergenza, pronto soccorso	Sono state designate le persone incaricate e vengono regolarmente seguiti gli aggiornamenti
Sorveglianza sanitaria	Non si ritiene necessario attivare un piano di sorveglianza sanitaria

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI GENERICI

3.4

Individuazione dei rischi presenti suddivisi in luoghi di lavoro omogenei		Cucina	Refettorio	Salone	Aule	Bagni	Ufficio
1	Agenti biologici						
2	Agenti chimici						
3	Agenti cancerogeni						
4	Aree di transito						
5	Attrezzature di lavoro						
6	Macchine						
7	Impianti elettrici						
8	Incendio ed esplosione						
9	Microclima termico						
10	Movimentazione manuale dei carichi						
11	Radiazioni ionizzanti						
12	Radiazioni non ionizzanti						
13	Rumore						
14	Vibrazioni						
15	Lavoro ai videoterminali						
16	Atmosfera esplosiva						
17	Utilizzo DPI						
18	Sorveglianza sanitaria						

Individuazione dei rischi per le diverse mansioni:		Insegnante	Cuoca	Inserviente
1	Agenti biologici			
2	Agenti chimici			
3	Agenti cancerogeni			
4	Aree di transito			
5	Attrezzature di lavoro			
6	Macchine			
7	Impianti elettrici			
8	Incendio ed esplosione			
9	Microclima termico			
10	Movimentazione manuale dei carichi			
11	Radiazioni ionizzanti			
12	Radiazioni non ionizzanti			
13	Rumore			
14	Vibrazioni			
15	Lavoro ai videoterminali			
16	Atmosfera esplosiva			
17	Utilizzo DPI			
18	Sorveglianza sanitaria			

**INDIVIDUAZIONE DELLE DIVERSE MANSIONI LAVORATIVE E
DESCRIZIONE DEI COMPITI ESEGUITI**

3.3

INSEGNANTE

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il personale docente. La loro attività consiste nello svolgere il programma didattico e per far questo si avvalgono di strumenti cartacei, tra cui libri, testi e fotocopie. In alcuni casi vengono utilizzate attrezzature didattiche per una migliore comprensione da parte dei bambini. Con le attività pratiche (disegno, costruzioni, ecc.) l'educatrice dà la possibilità ai bambini di sviluppare le loro potenzialità.

Queste attività vengono svolte, nella maggior parte dei casi, nello stesso spazio (aula), mentre, in alcuni casi, c'è la possibilità di utilizzare altri locali.

Hanno inoltre la responsabilità di vigilare sui bambini durante lo svolgimento della propria attività.

INSERVIENTE

Il personale che rientra a far parte di questa tipologia di mansione è quello addetto alle pulizie.

La loro attività consiste, attraverso l'utilizzo di attrezzatura manuale e di prodotti per la pulizia che non presentano rischi chimici per il dipendente, nella pulizia ordinaria di tutto l'ambiente scolastico. Nel caso in cui dovessero rendersi necessarie opere di pulizia straordinaria, saranno adottati particolari accorgimenti senza escludere la possibilità di affidamento del lavoro a ditte esterne qualificate.

CUOCO

Il cuoco è il responsabile dell'area di competenza che provvede, avvalendosi della collaborazione dell'aiuto cuoco provvede alle preparazioni culinarie: organizza le fasi di preparazione del cibo e degli acquisti, garantisce la qualità delle preparazioni, forma e coordina il personale che collabora nella cucina, sovrintende la pulizia di ambienti e attrezzature. Durante l'orario di lavoro deve indossare sempre la divisa; è importante la cura e l'igiene personale. Può soffrire di possibili disturbi vascolari e lombalgie. La mansione presenta rischi di taglio e ustioni.

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 - 23878 Verderio Superiore (Lc)


PRINCIPALI LEGGI E REGOLAMENTI APPLICATI

3.1


Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008
Decreto Ministeriale 10/03/1998
Decreto legislativo n. 262 del 2000
Decreto Legislativo n. 151 2001

STRUTTURA DEI LUOGHI DI LAVORO

3.2



PIANTA PIANO TERRENO



PIANTA PIANO PRIMO

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

3

VALUTAZIONE DEI RISCHI

In collaborazione con:
DIPARTIMENTO TECNICO DI
TECNOLOGIA & AMBIENTE

Corso Promessi Sposi 23/d
23900 Lecco

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 – 23878 Verderio Superiore (Le)

FREQUENZA (Probabilità)	4 ELEVATA	4		12	16
	3 MEDIO ALTA	3		9	12
	2 MEDIO BASSA		4		
	1 BASSISSIMA			3	4
		1 TRASCURABILE	2 MODESTA	3 NOTEVOLE	4 INGENTE
		MAGNITUDO			
		AREA DI RISCHIO INACCETTABILE			

La formula adottata per la valutazione numerica del singolo rischio è la seguente:

$$\text{Valutazione iniziale} \rightarrow \text{finale} \rightarrow R (\text{Rischio}) = F (\text{Frequenza}) \times M (\text{Magnitudo})$$

Come evidenziato nello schema di valutazione, l'intento fondamentale è ovviamente di far ricadere il prodotto del rischio analizzato all'esterno dell'area blu, identificata come di "rischio inaccettabile", mediante l'approntamento di tutte quelle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Difatti, quanto minore è il valore della frequenza, o probabilità di accadimento, e della magnitudo del danno, tanto si riduce il livello del rischio relativo.

Nel caso in cui la frequenza rimanga inalterata nel suo valore alto, nonostante l'esistenza corretta delle misure di prevenzione, si procederà all'integrazione e all'intensificazione delle misure di protezione sino alla riduzione del prodotto all'esterno dell'area blu di rischio inaccettabile.

Viceversa un valore non alto della frequenza, raggiungibile mediante una corretta messa in pratica delle misure di prevenzione nel caso di inesistenza o insufficienza delle stesse, consentirà un minore e meno costoso riassetto delle misure di protezione.

Legenda indice di rischio:

		3	4					9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Basso</i>		<i>Medio</i>		<i>Elevato</i>				<i>Inaccettabile</i>							

Interventi:

	<i>Nessun intervento necessario</i>
	<i>Intervento da programmare a breve e medio termine</i>
	<i>Intervento da programmare con urgenza</i>
	<i>Intervento immediato</i>

La scala colorimetrica/numerica verrà utilizzata nel seguito per evidenziare il livello di rischio e l'urgenza degli eventuali interventi.

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI

Via dei Tigli 1 – 23878 Verderio Superiore (Lc)

Il procedimento si sviluppa secondo il seguente schema:

- Definizione e catalogazione dei luoghi di lavoro e dei rischi potenzialmente connessi con la compilazione preliminare della tabella – guida “Applicabilità dei fattori di rischio”.
- Esame sul campo delle aree definite e individuazione dei rischi.
- Identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali.
- Quantificazione dei rischi individuati sulla base di una scala delle probabilità (frequenza) F di accadimento di un evento accidentale e di una scala del danno (magnitudo) M che ne può conseguire.
- Studio di fattibilità per eliminazione o, in subordine, riduzione mediante l’introduzione nel processo produttivo di provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate.
- Identificazione dei rischi residui e delle misure atte a pervenire l’accadimento.
- Definizione degli interventi correttivi o migliorativi e dei tempi di realizzazione, sulla base delle priorità risultanti.

Agli indici P e D, in relazione alle condizioni estremamente precarie e continuamente variabili durante la giornata lavorativa, non sono stati attribuiti valori numerici. L’indice di rischio è rappresentato dal rapporto esistente tra il livello di probabilità F e il livello del danno M. La scala degli interventi è dettata dall’indice di rischio individuato.

SCALA DELLA FREQUENZA “F”

DEFINIZIONI/CRITERI	LIVELLO
La mancanza rilevata può provocare un danno in concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.	BASSISSIMA
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in caso di una serie di eventi concomitanti. Sono noti solo dei rarissimi casi già verificatisi.	2 MEDIO BASSA
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.	MEDIO ALTA
Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza nell’ azienda o in aziende simili.	4 ALTISSIMA

SCALA DELL’ENTITA’ DELLA MAGNITUDO “M”

DEFINIZIONI/CRITERI	LIVELLO
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile (< 3 gg.). Esposizione con effetti rapidamente reversibili.	TRASCURABILE
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile (> 3gg. < 30 gg.). Esposizione con effetti reversibili.	2 MODESTA
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale (> 30 gg.). Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.	NOTEVOLE
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.	4 INGENTE

VALUTAZIONE QUALITATIVA NUMERICA DEI RISCHI

- i parametri oggettivi di valutazione, sintetizzabili in termini di probabilità di accadimento di un evento, valutata anche in funzione del numero degli individui esposti, e dimensione del danno possibile;
- i parametri soggettivi, con riflesso soprattutto sulla gestione del rischio e sulle misure di prevenzione che si intende attuare in funzione della classificazione effettuata.

Questi parametri vengono stabiliti in modo qualitativo ed arbitrario, per cui non possono avere una valenza assoluta, ma consentono comunque almeno un'ordinazione dei vari rischi secondo un indice di gravità crescente.

A tale scopo si fissano alcuni criteri di gestione del rischio che possono essere riassunti come segue:

- la sicurezza del personale e dei clienti ha importanza primaria per la struttura;
- qualsiasi rischio che possa avere conseguenze gravi, in termini di vita umana o di lesioni permanenti, va ridotto al minimo al di là di ogni altra considerazione di carattere economico o normativo;
- i rischi aventi probabilità di accadimento significativo, anche con conseguenze limitate vengono affrontati adeguando in modo puntuale le strutture e le attrezzature agli standard normativi disponibili;
- i rischi di lieve entità, relativamente alle conseguenze, anche se con probabilità ridotta, vengono affrontati mediante procedure interne di prevenzione e con addestramento del personale.

I criteri di cui sopra saranno comunque oggetto di approfondimento nel tempo e potranno essere variati se si riterrà opportuno, anche in funzione delle esperienze maturate e con il confronto dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Ai fini della elaborazione sono state assunte le seguenti definizioni:

	DESCRIZIONE
PERICOLO	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato agente o condizione (sostanze, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, etc.) avente il potenziale di causare un danno
DANNO	Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, dato da un determinato agente o condizione (sostanza adoperata, attrezzature e macchine di lavoro, metodi e pratiche di lavoro)
RISCHIO	Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione nonché dimensioni possibili del danno stesso
VALUTAZIONE DEI RISCHI	Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

2

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

In collaborazione con:
**DIPARTIMENTO TECNICO DI
TECNOLOGIA & AMBIENTE**

Corso Promessi Sposi 23/d
23900 Lecco

Per la valutazione dei rischi si tiene conto di due gruppi di indicazione normalmente adottati:

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti, comprese le relative forniture di apparecchi, sono tali da non causare danni diretti o indiretti alle persone che li usano. Sono e saranno osservate tutte le norme in proposito vigenti.

IMPIANTO ELETTRICO

Gli impianti elettrici del complesso scolastico sono realizzati in conformità alle norme di cui alla legge 01.03.1968 n. 186. La scuola è munita di un interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permette di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività.

La scuola è dotata di un impianto elettrico di sicurezza alimentato da sorgente distinta da quella ordinaria.

L'impianto elettrico di sicurezza alimenta esclusivamente le seguenti utilizzazioni:

- illuminazione di sicurezza non inferiore a 5 lux nei passaggi, nelle uscite e nelle vie di esodo;
- illuminazione di sicurezza nelle aule limitatamente alle segnalazione dell'uscita dalle stesse;

L'alimentazione dell'impianto si inserisce automaticamente ma può essere inserita anche manualmente con comando in posizione conosciuta dal personale.

- L'autonomia della sorgente è non inferiore a 30 minuti.
- Le lampade di sicurezza sono dotate di alimentazione autonoma.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La verifica dell'impianto di terra sarà effettuata con *periodicità biennale* da ditta specializzata.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

E' presente una caldaia di potenzialità pari a 104.6 kW installata in apposito locale. La verifica periodica viene effettuata da tecnici specializzati almeno una volta all'anno.

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

L'attività scolastica non è soggetta al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI STRUTTURA

1.4

L'area dell'edificio è di forma regolare e prevalentemente pianeggiante; il terreno non è umido o soggetto a infiltrazioni o ristagni e non ricade in zone franose o potenzialmente tali; Gli accessi sono sufficientemente comodi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta viabilità;

L'ingresso principale è sufficientemente distante al filo stradale in modo da offrire sicurezza all'uscita degli alunni. Non ci sono accessi diretti da strade statali e provinciali. La disposizione, la forma, la dimensione e le interrelazioni degli spazi scolastici sono concepiti in funzione:

- dell'età e del numero degli alunni, delle attività che vi si svolgono, degli effettivi che ne usufruiscono;
- delle unità pedagogiche determinate dai tipi di insegnamento e dai metodi pedagogici, e formate sia dal singolo alunno, come unità fondamentale, che da gruppi più o meno numerosi, fino a comprendere l'intera comunità scolastica;
- della utilizzazione ottimale degli spazi previsti (superfici costruite) e dei sussidi didattici, compresi gli audiovisivi;

L'organismo architettonico della scuola, per l'introduzione nei metodi didattici di attività varie e variabili in un arco temporale definito (un giorno, una settimana, ecc.), è tale da consentire la massima flessibilità dei vari spazi scolastici.

L'edificio è progettato in modo che gli allievi possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale, di tutti gli ambienti della scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre, raggiungere le zone all'aperto.

CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE

L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei locali della scuola è tale da assicurare agli alunni il massimo del comfort visivo attraverso i seguenti requisiti:

- livello d'illuminazione adeguato;
- equilibrio delle luminanze;
- protezione dai fenomeni di abbagliamento;
- prevalenza della componente diretta su quella diffusa soprattutto nel caso di illuminazione artificiale.

PROTEZIONE DELLE CHIUSURE VERTICALI O ORIZZONTALI TRASPARENTI.


Tutte le superfici trasparenti sono dotate di schermature esterne ventilate, mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che si verificherebbe in totale assenza della schermatura.

TEMPERATURA ED UMIDITÀ RELATIVA DELL'ARIA DEGLI AMBIENTI.

La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici è assicurata, in condizioni invernali, da un adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti quando all'esterno si verificano le condizioni invernali di progetto, le seguenti condizioni interne:

- temperatura $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

ORGANIGRAMMA **1.2**



ELENCO DIPENDENTI E INFORTUNI **1.3**

ELENCO LAVORATORI	MANSIONE
Airoldi Michela	Insegnante
Cassago Ines	Cuoca
Viganò Maria Graziella	Inserviente
Bonaria Boi	Insegnante
Consonni Marzia	Insegnante
Casati Cristina	Insegnante
Morsillo Rocca	Insegnante
Scerri Daniela	Insegnante Inglese

ANDAMENTO INFORTUNI

Nell'attività lavorativa non si sono registrati incidenti negli ultimi tre anni.

SCUOLA MATERNA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 - 23878 Verderio Superiore (Lc)

SOCIETA' RECAPITI INDIRIZZI

1.1

SOCIETA'	Istituto delle Suore dell'Immacolata Scuola materna Giuseppina Gnechi
SEDE LEGALE	Via Don Giovanni Semeria, 32 - 16131 Genova
SEDE OPERATIVA	Via dei Tigli 1 - 23879 Verderio (LC)
LEGALE RAPPRESENTANTE	Clara Squarzieri
P. IVA/C.F.	02612290581
P. INAIL	6856526
P. INPS	2410980820
N° LAVORATORI	7
RSPP	Bruno Colombo c/o Tecnologia & Ambiente
RLS	
MEDICO COMPETENTE	

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE

Il servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori è stato affidato alla società di consulenza esterna **TECNOLOGIA e AMBIENTE s.r.l**, presso cui è domiciliato il responsabile del servizio medesimo: *Bruno Colombo*.

Il presente documento è stato elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con:

Società di consulenza *Tecnologia & Ambiente srl*

Il medico competente: *Dott.ssa Barbara Tedeschi*

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza -

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione *Bruno Colombo*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DATA:

Rev. 22/03/2016

**Servizio Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro**

**1
INFORMAZIONI DI CARATTERE
GENERALE**

**In collaborazione con:
DIPARTIMENTO TECNICO
TECNOLOGIA & AMBIENTE**

Corso Promessi Sposi 23/d
23900 Lecco

1. Informazioni di carattere generale
 1. Società, recapiti e indirizzi
 2. Organigramma
 3. Dipendenti e infortuni
 4. Caratteristiche principali struttura
2. Metodologia adottata per la valutazione dei rischi
3. Valutazione dei rischi
 1. Principali leggi e regolamenti applicati
 2. Struttura dei luoghi di lavoro
 3. Individuazione delle diverse mansioni lavorative e descrizione dei compiti eseguiti
 4. Rischi generali
 5. Rischio chimico
 6. Rischio biologico
 7. Rischio esplosione
 8. Schede profili di rischio per mansioni
 9. Lavoratori apprendisti e minorenni
 1. Informazioni
 2. Schede profili di rischio
 10. Lavoratrici gestanti
 1. Informazioni
 2. Schede profili di rischio
 11. DM 10 Marzo 1998
 12. Attrezzature, rischi connessi e prescrizioni
 13. Movimentazione manuale dei carichi
4. Appalto a ditte esterne
5. Programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 1. Verifiche periodiche
 2. Scheda programmazione interventi
6. Documentazione di supporto allegata:
 1. Comunicazioni gestanti
 2. Questionario appalti a ditte esterne
 3. Nomine
 4. RLS
 5. Valutazione Rumore / autocertificazione
 6. Consegna DPI
 7. Informazione / formazione

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

DOCUMENTO DI ANALISI E
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI
D. LGS 81 / 2008 Art. 28

In collaborazione con:
DIPARTIMENTO TECNICO
TECNOLOGIA & AMBIENTE

Corso Promessi Sposi 23/d
23900 Lecco

SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPINA GNECCHI
Via dei Tigli 1 - 23878 Verderio (LC)

SOCIETA' RECAPITI INDIRIZZI

1.1

SOCIETA'	Scuola dell'Infanzia Giuseppina Gnecci	
SEDE LEGALE	Via Padre Giovanni Semeria, 32 - 16131 Genova (GE)	
SEDE OPERATIVA	Via dei Tigli 1 - 23878 Verderio (LC)	
LEGALE RAPPRESENTANTE	Clara Squarzieri	
P. IVA/C.F.	02612290581	
RSPP	Mirco Giorgi c/o Tecnologie & Sistemi Srl	Agg. 02/07/2020
RLS	Non eletto	
MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa Barbara Tedeschi	

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE

Il servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori è stato affidato alla società di consulenza esterna TECNOLOGIE e SISTEMI s.r.l , presso cui è domiciliato il responsabile del servizio medesimo: *Giorgi Mirco*.

Il presente documento è stato elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con:

Società di consulenza *Tecnologie & Sistemi srl*

Il medico competente:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza -

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione


DATA:

Revisione del 09.05.2018

IL DATORE DI LAVORO
Istituto delle Suore dell'Immacolata



IL RSPP
PER AREA VISIOM
IL 06/07/2020



SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPINA GNECCHI

Via dei Tigli I - 23878 Verderio (LC)

INSERIMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO

Legenda indice di rischio:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Basso	Medio	Elevato											
											Inaccettabile				

01	Scheda di valutazione della sicurezza per macchine ed attrezzature VAPORELLA
----	--

RISCHI RESIDUI	VALUTAZIONE	MISURE ADOTTATE	DPC/DPI
Elettrocuzione	4	informazione, formazione, addestramento, manutenzione, buono stato	
Incendio	4	informazione, formazione, addestramento, manutenzione, allontanamento combustibili e/o infiammabili	
Postura	3	informazione, formazione, addestramento, cambi di attività, adeguata postura	
Rumore	2	informazione, formazione, addestramento, manutenzione, tempi d'uso limitati	
Radiazioni non ionizzanti	2	informazione, formazione, addestramento, conformità	


TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

VALUTAZIONE ATTREZZATURA	
<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> NON CONFORME

DATORE DI LAVORO Istituto delle Suore dell'Immacolata <i>Squadro Clara</i>	RSPP
MEDICO COMPETENTE	RLS

Integrazione del 10/09/2020

ORGANIGRAMMA **1.2**



Revisione del 28/04/2021

